



Unione Italiana Lavoratori Pubblica Amministrazione
Coordinamento MINISTERO GIUSTIZIA

Via Arenula, 69/70 - 00186 Roma - tel. 0668852036 - tel/fax 066869555
www.giustizia.uilpa.it - giustizia@uilpa.it

All'attenzione del presidente del Tribunale Di Roma

All'attenzione del Dirigente Amministrativo del Tribunale Di Roma

All' attenzione del RSPP

All'attenzione dei Dirigenti amministrativi

OGGETTO: Segnalazione gravi criticità legate al microclima negli ambienti di lavoro presso gli uffici giudiziari di Roma con particolare riferimento alla cancelleria centrale sez. lavoro e alla terza e quarta sezione lavoro

Ancora una volta, facendo seguito alle comunicazioni già inviate in precedenza alla dirigenza del Tribunale Ordinario di Roma, questa O.S. si trova a raccogliere le doglianze dei lavoratori in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto.

Le rimostranze presentate riguardano ancora, tra le altre cose, la grave e perdurante inadeguatezza delle condizioni climatiche negli ambienti di lavoro. Nonostante l'interessamento attuato per le vie brevi e tramite le note scritte già segnalate alla dirigenza, allo stato non sono state attuate misure risolutive della problematica in special modo con riferimento alle sezioni indicate in oggetto.

Negli ultimi anni i locali che ospitano gli Uffici interessati hanno subito una progressiva regressione in termini di efficienza e sicurezza, tanto da aver rilevato significative criticità inerenti al malfunzionamento dell'impianto di climatizzazione.

Il microclima interno, tanto nei mesi invernali quanto nei mesi estivi, ha superato la soglia di sopportazione. Invero, da una misurazione effettuata nel mese di dicembre la temperatura media dei locali era di circa 13/16° centigradi. Come è noto, lavorare al freddo può provocare vari disturbi all'apparato muscoloscheletrico, agli arti ed al sistema di termoregolazione dell'organismo umano che è, così, sottoposto ad un impegno gravoso al fine di mantenere il necessario equilibrio termico (omeotermia) sia in ambienti con basse che con alte temperature.

Segnatamente, più vicino alle esigenze di questi giorni, durante i mesi estivi la canicola che affligge gli ambienti (rilevate punte di 35°) comprime in maniera considerevole il benessere psicofisico del lavoratore ed in qualche caso, come accaduto di recente, può arrivare provocare svenimenti e conseguenti cadute che possono compromettere seriamente l'incolumità del personale.

All'uopo è opportuno ricordare che lo "stress da calore" è un fattore di rischio in quanto causa di rallentamento dei riflessi e delle percezioni sensoriali e che le condizioni di benessere termo-igrometrico sono essenziali per consentire al personale di poter svolgere la propria prestazione lavorativa.

Ad adiuvandum di quanto sostenuto sin qui v'è ricordato altresì che il Legislatore ha previsto, all'art. 63, art. 64, art.65 e allegato IV, punto 1.9 del D.Lgs. 81-2008, che nei locali di lavoro chiusi, come ad esempio in Ufficio: è necessario far sì che, tenendo conto dei metodi di lavoro e degli sforzi fisici ai quali sono sottoposti i lavoratori, essi dispongano di aria salubre in quantità sufficiente anche ottenuta con impianti di aerazione. Se viene utilizzato un impianto di aerazione, esso deve essere sempre mantenuto funzionante. Ogni eventuale guasto deve essere segnalato da un sistema di controllo, quando ciò è necessario per salvaguardare la salute dei lavoratori. Se sono utilizzati impianti di condizionamento dell'aria o di ventilazione meccanica, essi devono funzionare in modo che i lavoratori non siano esposti a correnti d'aria fastidiosa. Gli stessi impianti devono essere periodicamente sottoposti a controlli, manutenzione, pulizia e sanificazione per la tutela della salute dei lavoratori. Qualsiasi sedimento o sporcizia che potrebbe comportare un pericolo immediato per la salute dei lavoratori dovuto all'inquinamento dell'aria respirata deve essere eliminato rapidamente.

La temperatura nei locali di lavoro deve essere adeguata all'organismo umano durante il tempo di lavoro, tenuto conto dei metodi di lavoro applicati e degli sforzi fisici imposti ai lavoratori. Nel giudizio sulla temperatura adeguata per i lavoratori si deve tener conto della influenza che possono esercitare sopra di essa il grado di umidità ed il movimento dell'aria concomitanti.

Peraltro, come da studi effettuati dall'Inail, riscontrabili nel documento sulla valutazione del microclima sui luoghi di lavoro, la temperatura ideale degli ambienti deve essere compresa tra i 21 e 23 gradi centigradi, che si discostano in modo significativo dalle rilevazioni sopra evidenziate e, se quanto già rassegnato non bastasse, giova evidenziare anche che è la stessa Corte di Cassazione con sentenza 1 aprile 2015, n. 6631 che stabilisce che la violazione, da parte del datore di lavoro, dell'obbligo di assicurare condizioni di lavoro idonee a garantire la sicurezza delle lavorazioni e tutelare l'integrità fisica nonché la personalità morale dei prestatori di lavoro (2087, cod. civ.) legittima i lavoratori stessi a non eseguire la prestazione, eccettuando l'inadempimento altrui. Essi, inoltre, mantengono il diritto alla retribuzione, in quanto al lavoratore non possono derivare conseguenze sfavorevoli in ragione della condotta inadempiente del datore.

Questa O.S., pur comprendendo che la macchina della pubblica amministrazione ha dei tempi che mal si conciliano con gli interventi d'urgenza, non può più consentire che questi incidano sulla salute del lavoratore. Per questo, richiede un immediato e risolutivo intervento che risolva definitivamente la criticità segnalata che è ormai perdurante da diversi anni.

Confidando che la sensibilità delle SS.LL. eviterà a questa O.S. di dover adire le giuste vie legali per far ripristinare gli impianti malfunzionanti, in attesa di un urgente riscontro, si porgono distinti saluti.

Roma 22/07/2025

Il Coordinamento Territoriale

UILPA-GIUSTIZIA-ROMA